



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE ATTIVITA' IMPIANTISTICA DELL'IMPRESA BENVENUTA III ETA' DI PANNIA SALVATORE - REA 212296

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

RICHIAMATE la determinazione Presidenziale n. 1 del 03/11/2022 e la Delibera di Giunta Camerale n. 1 del 05/12/2022, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

CONSIDERATO che in data 14/07/2022 – prot. 10739/2022 – la Prefettura di Catanzaro ha comunicato alla Camera di Commercio di Catanzaro di aver adottato nei confronti del Sig. Pannia Salvatore provvedimento antimafia interdittivo n. 66552 del 12/07/2022;

CONSIDERATO che in data 14/07/2022 – prot. 10748/2022 – l'Ufficio del Registro Imprese di Catanzaro ha invitato il Sig. Pannia Salvatore a sospendere tutte le attività di impiantistica dell'impresa e a provvedere tempestivamente, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, alla cessazione dell'attività di installazioni di impianti di cui alle lettere C, D, E del DM 37/2008 avvertendosi che, in difetto, si provvederà ad attivare la cancellazione d'ufficio, con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che in data 28/07/2022 ns. Prot. 11592/2022 il Sig. Pannia Salvatore ha chiesto alla Camera di Commercio di non procedere nell'adozione di provvedimento da parte del Conservatore in quanto, contro il provvedimento della Prefettura, sarebbe stato presentato ricorso al TAR;

CONSIDERATO che in data 19/09/2022 ns. prot. 13288 è stato trasmesso alla Camera di Commercio di Catanzaro il ricorso al TAR contro il provvedimento antimafia interdittivo emesso dalla Prefettura di Catanzaro nei confronti di Pannia Salvatore;

CONSIDERATO che in data 21/03/2023 prot. n. 7024 l'Ufficio del Registro delle Imprese, visto il notevole lasso di tempo trascorso dalla trasmissione del ricorso al TAR e in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura di Catanzaro, ha invitato il Sig. Pannia Salvatore a trasmettere entro 10 giorni eventuali provvedimenti del TAR sospensivi dell'efficacia dell'interdittiva antimafia;

TENUTO CONTO che è trascorso il termine assegnato senza alcun riscontro da parte del Sig. Pannia Salvatore

CONSIDERATO che in presenza del su richiamato provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Catanzaro il Sig. Pannia Salvatore non possiede i requisiti morali necessari allo svolgimento delle attività di impiantistica;

SENTITO il responsabile dell'Ufficio Registro Imprese di Catanzaro;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

per le ragioni in premessa illustrate di inibire e cessare l'attività di installazioni di impianti di cui alle lettere C, D, E del DM 37/2008.

Avverso il presente provvedimento, che sarà notificato alla PEC dell'impresa del Sig. Pannia Salvatore, è possibile produrre ricorso al Tar Calabria, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)